



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale N.del....., divenuta
esecutiva in data.....

Il Segretario Generale
Di Paola Rosaria

INDICE

Art. 1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 4 - ASSEGNAZIONE RETTE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 5 - RINUNCE / RITARDI (ISCRIZIONI)

Art. 6 - MOROSITA'

Art. 7 - RIMBORSI

Art. 8 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Art. 9 - COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

Art. 10 - RICHIAMI E CONTROLLI

Art. 11 - RESPONSABILITA' DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

Art. 12 - RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO

Art. 13 - SANZIONI

Art. 14 - DATI PERSONALI E SENSIBILI

Art. 15 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 16 - PUBBLICITÀ

Art. 1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Nell'ambito del diritto allo studio, il Comune di Codigoro assicura il trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, che abitano in zone distanti dai plessi scolastici e non serviti da idonei mezzi di servizio pubblico.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta.
3. Non potranno, in nessun caso, essere attivati percorsi di andata e ritorno per un numero di bambini inferiore a tre, anche se residenti nel Comune di Codigoro.
4. Per ogni sede scolastica servita dagli scuolabus, viene attivato un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno al giorno per ogni itinerario, in relazione ai diversi orari di uscita delle scuole, scelto in base al numero maggiore di richiedenti del servizio.
5. In caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, il servizio di trasporto potrà essere sospeso.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente in base al percorso e comunicati alle famiglie.
2. I percorsi sono preventivamente validati dal Servizio Pubblica Istruzione e dal Comando di Polizia Municipale sul piano della sicurezza dei medesimi, per la tutela dei minori interessati. Tale validazione è comunque richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi che, in corso d'anno, potrebbero rendersi necessarie.
3. I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate (il più vicino possibile a casa ed in luoghi non pericolosi), fermo restando che:
 - a) non potranno essere percorse strade private;
 - b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
 - c) non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.
4. E' facoltà del Servizio Pubblica Istruzione stabilire, previa informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda della necessità e dei tempi di percorrenza.

5. Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, previa richiesta scritta dei genitori presentata all'ufficio competente. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale al percorso.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata ogni anno al Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Codigoro entro il 31 Agosto e comunque prima dell'inizio di ogni anno scolastico.
2. Gli utenti che intendono avvalersi dell'accesso a prestazioni agevolate, unitamente alla domanda di fruizione del servizio, dovranno presentare la certificazione ISEE in corso di validità.
3. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora ne pervengano altre, saranno accolte solo se non comportano modifiche ai percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.
4. All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore (o altro familiare esercente la potestà genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.
5. Potranno essere accolte le domande di sola andata o ritorno, a condizione che il percorso sia fruito da almeno tre utenti che effettuano sia l'andata che il ritorno.
6. In tale caso il richiedente la sola andata o il solo ritorno sosterrà una retta comprendente il 50% del costo del servizio fruito.
7. Non vi è alcuna riduzione di retta in rapporto alle andate o ai ritorni effettuati in numero limitato.

Art. 4 - ASSEGNAZIONE RETTE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.
2. Ogni utente che richiede il servizio di trasporto scolastico dovrà versare, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale si chiede il servizio una tariffa annuale; tale

tariffa viene stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo e non sarà variata nel corso dell'anno scolastico di riferimento.

3. L'esonero è previsto nella fascia di reddito ISEE fino a €. 4.000,00.

Art. 5 - RINUNCE/RITARDI (ISCRIZIONI)

1. Coloro che rinunciano formalmente al servizio entro 15 giorni dalla data di inizio dell'anno scolastico non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

2. Se la domanda di servizio tardiva viene accolta dal mese di settembre al mese di dicembre, la retta di riferimento deve essere versata entro il mese di dicembre.

3. Se viene accolta dal mese di gennaio al mese di maggio, la retta di riferimento dovrà essere versata prima dell'inizio di fruizione del servizio medesimo, calcolata per i mesi di effettivo utilizzo del trasporto.

4. La ricevuta del versamento dovrà essere esibita al conducente del mezzo.

5. Qualora i genitori (o le persone esercenti la potestà genitoriale) tenuti al pagamento delle quote previste per il trasporto, non vi provvedono entro i termini stabiliti dal servizio Pubblica Istruzione del Comune di Codigoro, si procederà alla riscossione coattiva a norma di legge.

6. L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto al servizio Pubblica Istruzione, da parte del genitore o di un esercente la potestà genitoriale, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale è stato chiesto il servizio di trasporto. In tal caso dovrà essere corrisposta una quota calcolata per i mesi di effettivo utilizzo del trasporto.

7. L'eventuale rinuncia oltre il 31 dicembre comporta il pagamento per intero della quota prevista e non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 6 - MOROSITA'

1. Nel caso che i versamenti non siano effettuati regolarmente, il Pubblica Istruzione del Comune sollecita i genitori o le persone esercenti la potestà genitoriale a provvedere al pagamento delle somme dovute entro 15 giorni.

2. In caso di mancato adempimento, si procederà, mediante riscossione coatta, con aggravio di interessi calcolati al tasso legale vigente, applicati a partire dal mese successivo alla scadenza prevista dall'art. 4 e delle spese di notifica.

Art. - 7 RIMBORSI

1. Al termine di ogni anno scolastico l'Amministrazione Comunale provvederà all'eventuale rimborso delle somme versate in eccedenza dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale, con maggiorazione degli interessi al tasso legale vigente.

Art. 8 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

2. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

3. Gli alunni, inoltre, devono evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

4. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. E' altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, ai terzi e a se stessi.

5. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

6. E' fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un esercente la potestà genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dello stesso.

7. E' obbligatoria la presenza alla fermata per almeno 10 minuti prima e dopo l'orario previsto.

8. Nel caso in cui, al momento previsto della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o familiare o persona maggiorenne formalmente delegata, lo studente di età

inferiore ai 14 anni dovrà rimanere in custodia all'autista, in attesa che il familiare provveda a riprenderne la custodia presso il capolinea o l'autorimessa comunicati.

Art. 9 - COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

1. Gli autisti degli automezzi adibiti al trasporto scolastico devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente con i minori.
2. Essi devono adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori.
3. Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle famiglie, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

Art. 10 - RICHIAMI E CONTROLLI

1. L'autista dell'automezzo adibito al trasporto scolastico dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando, tempestivamente e per iscritto, al Servizio Pubblica Istruzione coloro che si comportano in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 13.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli con propri operatori al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti, che la regolarità del trasporto (salita – discesa - permanenza) nonché i comportamenti tenuti dagli studenti che possano creare problemi di sicurezza.

Art. 11 - RESPONSABILITA' DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

1. I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.
2. La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o da altri soggetti da costoro incaricati; questi sono

responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

Art. 12 - RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto.

2. Nel caso in cui alla fermata dell'automezzo non siano presenti i genitori o altri soggetti da costoro incaricati, l'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

Art. 13 - SANZIONI

1. Per i minori che adottano comportamenti scorretti l'Amministrazione Comunale di Codigoro applicherà i seguenti provvedimenti:

- a) avviso formale ai genitori al 1° comportamento scorretto segnalato;
- b) sospensione dall'utilizzo del servizio di trasporto per un periodo di 7 giorni al 2° comportamento scorretto segnalato;
- c) sospensione dall'utilizzo del servizio per tutto l'anno scolastico se l'alunno, nonostante l'avvenuta applicazione dei punti "a" e "b", insisterà a comportarsi in modo scorretto.

2. In caso di gravi comportamenti scorretti, l'Amministrazione Comunale potrà applicare direttamente i punti "b" o "c" anche se si tratta della prima segnalazione.

3. Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà e al soggetto che gestisce il trasporto.

4. L'applicazione del punto "c" preclude la possibilità al genitore o a chi esercita la patria potestà, di richiedere la restituzione della tariffa pagata per l'intero anno scolastico.

Art. 14 - DATI PERSONALI E SENSIBILI

1. Il Servizio Pubblica Istruzione e gli altri uffici interessati del Comune di Codigoro utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30

giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

2. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla Ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 15 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Art. - 16 PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, a tutte le istituzioni scolastiche cittadine interessate, agli operatori e agli utenti del servizio ed è comunque in visione presso il Servizio pubblica Istruzione e sul sito internet del Comune.